



**COMUNE DI CANTAGALLO**

**Provincia di Prato**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ATTO NR.37**

**SEDUTA DEL 06/05/2024**

**OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 – INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DA DESTINARSI ESCLUSIVAMENTE ALL'AFFISSIONE DI STAMPATI, GIORNALI, MURALI O ALTRI E DEI MANIFESTI DI PROPAGANDA ELETTORALE.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei del mese di Maggio alle ore 15.05, vista la delibera di Giunta Comunale nr.47 del 19/05/2022, i lavori della Giunta si svolgono in videoconferenza.

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Beatrice Magnini incaricata della redazione del presente verbale.

Il Vice Segretario comunale accerta la presenza dei componenti:

		Presenti	Assenti
1	Bongiorno Guglielmo	x	
2	Grazzini Maila		x
3	Ballo Roberto	x	
4	Fabbri Elisa	x	
5	Gianmarco Biagioni		x

**Il Sindaco**

Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.



**COMUNE DI CANTAGALLO**

**Provincia di Prato**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **VISTI**

- la Legge 04.04.1956 n. 212 recante “*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*”, come modificata dalla Legge 24 Aprile 1975 n. 130 e dalla Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l’obbligo, a carico della Giunta Comunale tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni, di stabilire appositi spazi da destinare, a mezzo di specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all’affissione di stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, da scegliersi nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
- l’art. 1, comma 1, della citata Legge 212/1956 e ss. mm. che stabilisce che l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune;
- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e le successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 10/04/2024 (G.U. 11/04/2024 n. 85) che indice per l’**8 e 9 giugno 2024** i Comizi Elettorali per le elezioni di cui all’oggetto;
- il Decreto n. 20 del 10/04/2024 con cui il Ministro dell’Interno, a norma dell’articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n 182 e successive modificazioni, ha stabilito per l’8 e 9 giugno 2024 la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, limitatamente ai comuni nei quali l’istituzione delle circoscrizioni è consentita dalla legge, e per il 23 e 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio;
- il Decreto del 12/04/2024 con cui il Prefetto di Prato ha convocato i comizi elettorali per l’ 8 e 9 giugno 2024 e per il 23 e 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio;
- la Circolare n° 30/2024 della locale Prefettura U.T.G, contenente le prime indicazioni per lo svolgimento delle consultazioni del **8 e 9 giugno 2024**;

**PRESO ATTO** che è stata divulgata notizia al pubblico con manifesti affissi in data 24/04/2024;

**PRECISATO** che l’art. 1, comma 400, lettera h) 2, della Legge 27.12.2013, n. 147

- ha modificato parzialmente l’art. 2 secondo comma della Legge n. 212/1956, riducendo il numero degli speciali spazi come di seguito:

*“almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti”;*

- la modifica di cui sopra non ha riguardato il numero degli spazi (*almeno uno e non più di tre*) da stabilire nei comuni ove la popolazione residente è compresa tra 150 e 3000 abitanti;
- ha abrogato le disposizioni della Legge n. 212/1956 riguardanti la propaganda indiretta e, in particolare, il secondo comma dell'articolo 1 e il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4;

**RITENUTO** di procedere all'individuazione e delimitazione degli spazi da destinarsi alla propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata Legge n. 212 del 4 Aprile 1956 e ss. mm. nel numero di 3 (tre) ;

**VISTI** altresì

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

**DI STABILIRE E DELIMITARE**, ai sensi della richiamata Legge 212/1956 e ss. mm., n. 130 del 24 Aprile 1975 e ss. mm., per la consultazione Elezioni Europee ed Amministrative Comunali **del 8 e 9 giugno 2024** n. 3 (tre) spazi, come indicati nel prospetto allegato “A” che si unisce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da destinare, per mezzo di distinti tabelloni e riquadri, esclusivamente all'affissione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti per la propaganda da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale, specificando che in ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base;

**DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo online, alla Prefettura - U.T.G. di Prato, Questura di Prato, Comando Provinciale Carabinieri di Prato, e infine al Responsabile dell'Area “ *Tecnica*” per predisposizione ed installazione dei cartelloni elettorali indicati.

**ALLEGATO “A”**

**LEGGE n°212/1956 ART.2**

**Ubicazione spazi nel Comune di Cantagallo propaganda elettorale Elezioni Europee ad Amministrative Comunali del 8 e 9 giugno 2024**

n°	CENTRO ABITATO	n°	UBICAZIONE
1	Luicciana	1	In fregio alla strada provinciale a valle dell'abitato
2	Carmignanello	1	Piazza Che Guevara
3	Migliana		Lungo la via comunale Olmo-Masseto

**UFFICIO ELETTORALE**

=====

**Oggetto: Elezioni Europee ad Amministrative Comunali del 8 e 9 giugno 2024- Individuazione degli spazi per la propaganda elettorale da destinarsi esclusivamente all'affissione di stampati, giornali, murali o altri e dei manifesti di propaganda elettorale**

In relazione alla deliberazione in oggetto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Dott. CRISTIANO FALANGOLA



FALANGOLA  
CRISTIANO  
29.04.2024  
06:20:56  
GMT+00:00



**COMUNE DI CANTAGALLO**  
Provincia di Prato

Il presente verbale viene letto, ed essendo corrispondente alla volontà dell'organo collegiale, viene approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Vice Segretario Comunale.

**IL PRESIDENTE**

**F.to Guglielmo Bongiorno**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Beatrice Magnini**